

NOVITA CCNI MOBILITA' 12.02.2009

Art. 1 punto 4 del CCNI del 12/2/2009: *“Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, all’atto della informativa sugli organici per l’a.s. 2009/10 per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai provvedimenti attuativi, tuttora in fase di emanazione, della legge 133/2008 e per gestire il soprannumero e l’esubero del personale docente ed A.T.A. interessato, al fine di ricercare le opportune forme di tutela in fase di mobilità e di utilizzazione.”*

<p>All’articolo 2 Comma 2</p>	<p>Si prevede per coloro che abbiano perso la titolarità della sede, ai sensi degli artt. 36 e 59 del CCNL, (per avere effettuato 3 anni di servizio in qualità di supplente) e quindi al 4 anno la partecipazione ai movimenti nella seconda fase.</p>
<p>All’articolo 6 comma 4</p>	<p>Si confermano le aliquote per la mobilità della terza fase (mobilità professionale e mobilità interprovinciale) e si precisa che, ai fini degli accantonamenti e la sistemazione del soprannumero provinciale, si considerano distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).</p>
<p>All’articolo 7 punto V <i>“Assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile”</i></p>	<p>E’ stato precisato il caso di assistenza al genitore disabile nella circostanza che il richiedente la precedenza sia l’unico convivente con il soggetto disabile. In tal caso non è necessaria l’autodichiarazione degli altri figli delle motivazioni oggettive che non consentono l’assistenza, ma il richiedente deve documentare la convivenza con dichiarazione ai sensi delle vigenti disposizioni o con presentazione di stato di famiglia.</p> <p>E’ stato precisato, inoltre, per l’assistenza ai figli portatori di handicap minorenni, la deroga alla certificazione della condizione fisica di disabilità di carattere permanente; ciò in quanto, in genere, le commissioni mediche non forniscono certificazione sul carattere permanente dell’handicap dei minorenni.</p>
<p>All’articolo 9 lett. b)</p>	<p>E’ stato previsto, per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, commi 5 e 7, il requisito che l’assistenza continuativa in via esclusiva, svolta alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità, deve sussistere entro 10 giorni dal termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Entro lo stesso termine gli interessati sono tenuti a dichiarare l’eventuale cessazione dell’assistenza al disabile, perdendo, in conseguenza, il diritto alla precedenza.</p> <p>Per il caso di fratello o sorella convivente di soggetto disabile in situazione di gravità, nella situazione di totale inabilità dei genitori, va documentato tale stato di totale inabilità degli stessi.</p>
<p>All’articolo 20 per i docenti e all’art. 48 per il personale ATA sono state fatte alcune precisazioni per le individuazioni dei soprannumerari conseguenti al dimensionamento della rete scolastica.</p> <p>Agli articoli 21 per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria (comma 4), 23 per il personale docente della scuola di I e II grado (comma 3) e 48 per il personale ATA, è contemplata la predisposizione, da parte dei dirigenti scolastici, delle graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto da effettuarsi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande di trasferimento e cioè entro il 24 marzo 2009.</p>	
<p>Nell’ALLEGATO C nota 0 è stato precisato : Resta ferma la possibilità di trasferimenti in altri circoli sia su posti di lingua straniera che su posto comune</p>	
<p>Nelle tabelle di valutazione dei titoli al punto C) servizio di ruolo prestato nella scuola senza soluzione di continuità è aggiunto: “Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia”</p>	

Nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio :

Nel 4 capoverso della PREMESSA è stato precisato che l'anzianità di cui alla lettera B) **comprende altresì il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica**

Nelle note

1) nella nota 4 al 6 capoverso riguardo al punteggio sulla continuità spetta **“per il servizio prestato nelle scuole militari”**

2) nella nota 5 bis vi è una novità che si riporta: **Qualora il docente al termine del quinquennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0)anche per tutti i 5 anni del quinquennio:”**

nella nota 5 ter vi è una novità che si riporta” **Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionala che nel quinquennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità”**

nella nota 12 è precisato **“Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica”**

Per quanto riguarda gli istituendi CPA vi ricordiamo che ai sensi della **nota 255 del 5 febbraio 2009** avente per oggetto il riordino dei centri per l'istruzione per gli adulti, non sarà possibile inserire tali posti in organico di diritto e utilizzarli ai fini della mobilità; tali posti saranno gestibili solo nelle operazioni dell'organico di fatto